

Assistenti familiari straniere: diritti, opportunità e doveri



Regione Emilia-Romagna



Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza.
Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore.

Indice

Entrare e soggiornare regolarmente in Italia	pag. 3
Siglare un regolare contratto di lavoro	pag. 8
Previdenza e assistenza	pag. 12
I problemi e le difficoltà che può incontrare l'assistente familiare	pag. 16
I servizi per la salute della donna immigrata	pag. 20
Opportunità formative e di sviluppo professionale	pag. 26



Regione Emilia-Romagna



Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza.
Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore.

Entrare e soggiornare regolarmente in Italia

La normativa italiana che regola le modalità di ingresso e soggiorno in Italia dei cittadini stranieri è costituita dal Decreto legislativo 286/98 così come modificato dalle Leggi 189/2002 e 271/2004, e dal Regolamento attuativo D.P.R. 394/1999 così come modificato dal D.P.R. 334/2004.

Cittadini extracomunitari

Per entrare in Italia e svolgere il lavoro di assistenza familiare la persona straniera che vive in un Paese extra UE deve rientrare nell'ambito delle "quote di ingresso di lavoratori stranieri" programmate dal Governo con uno o più Decreti nel corso dell'anno. Con tali Decreti, è possibile che il Governo definisca quote riservate di ingresso per motivi di lavoro domestico o di assistenza: per la prima volta il D.P.C.M 17.12.2004 ha previsto una quota riservata a livello nazionale pari a 15.000 ingressi. La prima attenzione da avere è dunque quella di aspettare l'entrata in vigore del Decreto annuale di **"quote di ingresso"** per avviare la procedura di richiesta di ingresso e assunzione di un cittadino straniero per assistenza familiare.

PROCEDURA

- Il datore di lavoro presenta la **richiesta di assunzione** di uno o più lavoratori stranieri allo Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso la Prefettura;
- Se non si ravvisano impedimenti ed il datore di lavoro conferma la volontà di assunzione, lo Sportello Unico verifica se esistono quote di ingresso non ancora utilizzate, ed in caso positivo concede il **nulla osta** al lavoro (stagionale, subordinato a tempo determinato o indeterminato, autonomo). Il nulla osta viene rilasciato al datore di lavoro oppure, su richiesta, viene trasmesso direttamente all'ufficio consolare italiano nel paese di origine del lavoratore straniero;
- Il lavoratore straniero richiede alla rappresentanza diplomatica o consolare il **visto di ingresso**, che viene rilasciato entro i 30 giorni successivi;
- A questo punto il lavoratore straniero può entrare in Italia in possesso di:
 - a) passaporto o documento equipollente;
 - b) visto di ingresso;
 - c) la documentazione della motivazione che giustifica il viaggio;

>Entrare e soggiornare regolarmente in Italia

- Entro **8 giorni** successivi dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si deve recare allo Sportello unico a sottoscrivere il **contratto di soggiorno** per lavoro, ed in una fase successiva in Questura a ritirare il permesso di soggiorno.

La durata del **permesso di soggiorno** per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno:

- massimo 1 anno per un lavoro subordinato a tempo determinato;
- massimo 2 anni per un lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Il **rinnovo** del permesso di soggiorno va richiesto dal lavoratore straniero al Questore della provincia ove dimora, almeno:

- 90 giorni prima della scadenza per il lavoro a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima della scadenza per il lavoro a tempo determinato.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

A) Il datore di lavoro deve presentare allo Sportello Unico la **richiesta nominativa**, (su appositi moduli), contenente l'indicazione:

- delle proprie generalità;
- delle generalità del lavoratore straniero;
- del trattamento retributivo ed assicurativo corrisposto (riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno);
- di un **alloggio** fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- dell'impegno a sostenere le spese di viaggio in caso di rientro del lavoratore al paese di origine;
- dell'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Alla domanda va allegata la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario comunque non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (circa € 374,97).

È importante sottolineare che l'articolo 30 bis, aggiunto dal DPR 334/2004, dispone che la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro (valida in generale per i datori di lavoro che assumono lavoratori dipendenti immigrati), non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, il quale intenda assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

B) Per instaurare un nuovo rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve:

- sottoscrivere allo Sportello Unico un nuovo contratto di soggiorno per lavoro;
- comunicare entro 5 giorni allo stesso Sportello Unico la data d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero.

Cittadini neocomunitari

A partire dal 1 maggio 2004 e fino al 1 maggio 2006, i cittadini degli Stati di nuova adesione possono accedere al mercato del lavoro italiano sulla base di quote riservate con appositi Decreti di programmazione.

La procedura di assunzione ricalca quella prevista per i cittadini stranieri, ma semplificata nel senso che non è previsto né il rilascio di un nulla osta per l'ingresso, né il rilascio di un visto di ingresso e non sono richiesti, nel contratto di soggiorno, la garanzia dell'alloggio e della copertura delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un lavoratore neocomunitario, deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro (del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa) una richiesta di autorizzazione al lavoro contenente: le generalità del richiedente e del lavoratore richiesto e le condizioni lavorative offerte (contratto collettivo applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale) e allegando il contratto di lavoro stipulato con il cittadino neocomunitario, condizionato all'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro e alla richiesta della carta di soggiorno.

La Direzione Provinciale del Lavoro, accertata la disponibilità di quote, rilascia l'autorizzazione al lavoro e la trasmette al datore di lavoro richiedente e

>Entrare e soggiornare regolarmente in Italia

alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio di una **carta di soggiorno** per lavoro.

Il Ricongiungimento familiare

Se si è in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, si può presentare la richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare con:

- coniuge non legalmente separato,
- figli di età inferiore ai 18 anni, a carico;
- figli maggiorenni a carico invalidi totali;
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori con più di 65 anni qualora gli altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

La **domanda** va presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della provincia di residenza dell'interessato specificando le generalità del richiedente e delle persone da ricongiungere, e allegando documentazione attestante:

- la disponibilità di un **alloggio** conforme ai parametri previsti per l'edilizia residenziale pubblica (attestati dall'ufficio comunale competente) ovvero certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda USL. Nel caso di figlio/a minore di 14 anni è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale dimorerà il minore;
- la disponibilità di un **reddito** annuo (del richiedente più i familiari già conviventi) non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 4.874,61 per il 2005) se si chiede il ricongiungimento di un familiare, (il doppio per due familiari);
- il possesso, da parte del richiedente, di carta di soggiorno, o **permesso di soggiorno** di durata non inferiore ad un anno;
- i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;

Per i genitori e i figli maggiorenni a carico, è necessario attestare:

- Invalidità totale (per i figli maggiorenni);
- Gravi motivi di salute (che impediscono agli altri figli di provvedere al sostentamento dei genitori ultrasessantacinquenni);

- La condizione economica nel paese di provenienza.

Copia della domanda col timbro dello Sportello Unico per l'Immigrazione e sigla dell'addetto alla ricezione dovrà essere trasmessa al familiare all'estero per essere esibita alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'atto della richiesta del **visto di ingresso**.

Le autorità consolari, una volta ricevuto il nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (rilascio previsto entro 90 giorni) oppure trascorsi 90 giorni dalla domanda (anche senza l'acquisizione del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione dall'Italia), qualora sussistano tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di visto, rilasciano il visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

Firmare un regolare contratto di lavoro

Non esiste un contratto nazionale per le “Assistenti familiari”, per cui si prende a riferimento il contratto collettivo dei “Lavoratori domestici”.

Questo contratto prevede 4 livelli di **INQUADRAMENTO PROFESSIONALE**:

- **1° categoria super** (per chi è possesso di diploma o di attestato professionale riconosciuto da un Ente pubblico);
- **1° categoria** (per chi lavora in piena autonomia e responsabilità su esplicito incarico del datore di lavoro);
- **2° categoria** (per chi presta un lavoro professionale con precise istruzioni del datore di lavoro);
- **3° categoria** (per chi svolge un lavoro generico con meno di 14 mesi di servizio).

N.B.: per le “assistenti familiari”, prive di attestato riconosciuto, si utilizza la 1° categoria.

Il **TRATTAMENTO ECONOMICO** varia in relazione all'inquadramento professionale, alla tipologia della prestazione e viene annualmente aggiornato in accordo tra datori di lavoro e sindacati (secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno). I lavoratori conviventi hanno diritto al vitto e all'alloggio; ai non conviventi, che lavorano almeno 6 ore al giorno, spetta il riconoscimento di un pasto giornaliero.

IL PERIODO DI PROVA è:

- 30 giorni lavorativi dall'assunzione per i lavoratori di 1° categoria super e di 1° categoria;
- 8 giorni lavorativi dall'assunzione per i lavoratori di 2° e 3° categoria.

L'ORARIO DI LAVORO è previsto in:

- 10 ore giornaliere non consecutive (max 54 ore settimanali) per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere non consecutive (max 44 ore settimanali) per i lavoratori non conviventi.

È ammessa l'assunzione a tempo parziale per 25 ore settimanali in regime di convivenza per i soli lavoratori studenti di età compresa tra 16 e 29 anni, frequentanti corsi di studio al termine del quale viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o da enti pubblici.

LE FERIE ANNUALI sono pari a **26 giorni** lavorativi, con una retribuzione giornaliera pari a 1/26 del compenso mensile, comprensiva di vitto e alloggio se corrisposto. Su richiesta del lavoratore e d'accordo col datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio.

I PERMESSI RETRIBUITI previsti dal contratto sono pari a **16 ore** all'anno per i lavoratori conviventi ed a 12 ore all'anno per i non conviventi che lavorano almeno 30 ore alla settimana. Questi permessi sono utilizzabili per **visite mediche** documentate coincidenti con l'orario di lavoro.

Sono previsti permessi aggiuntivi retribuiti fino ad un massimo di 3 giorni per gravi problemi familiari e in caso di **decesso** di un familiare; al lavoratore uomo cui nasce un **figlio** spettano fino a 2 giorni di permesso.

I lavoratori con orario settimanale di almeno 20 ore settimanali hanno diritto alle stesse ore di permesso, ma non retribuite.

In caso di **matrimonio del lavoratore** è previsto un congedo pari a 15 giorni di calendario.

N.B. Per la frequenza di corsi di **formazione professionale** specifici, il contratto prevede 40 ore annue retribuite per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato con anzianità di servizio di almeno 18 mesi con lo stesso datore di lavoro.

Nel contratto devono essere previsti la **Tredicesima** mensilità, il Trattamento di Fine Rapporto (**TFR**) e il **riposo settimanale**.

In caso di **malattia del lavoratore**, attestata con certificato medico, in base all'anzianità di servizio, si ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione secondo le modalità illustrate in tabella.

> Firmare un regolare contratto di lavoro

Assenze per malattia

Anzianità di servizio	Conservazione del posto	Giorni annui di assenza per malattia retribuiti		
		Totale giorni retribuiti	di cui primi 3 giorni consecutivi	di cui giorni successivi
Fino a 6 mesi	10 giorni di calendario annui di assenza per malattia	8 giorni	50% della retribuzione globale	100% della retribuzione globale dal 4° all'8° giorno
Da 6 mesi a 2 anni	45 giorni di calendario annui di assenza per malattia	10 giorni	50% della retribuzione globale	100% della retribuzione globale dal 4° all'10° giorno
Oltre 2 anni	180 giorni di calendario annui di assenza per malattia	15 giorni	50% della retribuzione globale	100% della retribuzione globale dal 4° all'15° giorno

N.B.: **l'infortunio sul lavoro va denunciato all'INAIL** (su apposito modulo 117-I) entro le 24 ore e telegraficamente se mortale, oppure entro due giorni dall'accadimento.

Assenze per infortunio

Anzianità di servizio	Conservazione del posto	Trattamento retributivo	
		Primi tre giorni	Giorni successivi
Fino a 6 mesi	10 giorni di calendario annui di assenza per malattia	100% della retribuzione globale di fatto a carico del datore di lavoro	Indennità INAIL
Da 6 mesi a 2 anni	45 giorni di calendario annui di assenza per malattia	100% della retribuzione globale di fatto a carico del datore di lavoro	Indennità INAIL
Oltre 2 anni	180 giorni di calendario annui di assenza per malattia	100% della retribuzione globale di fatto a carico del datore di lavoro	Indennità INAIL

In caso di **MATERNITÀ** la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa, dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (3 mesi dopo il parto).



Previdenza e assistenza

Se si è regolarmente soggiornante in Italia per lavoro, si ha diritto a un regolare contratto di lavoro, e, se in possesso dei requisiti, a prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Contributi e pensione

La legge n. 638 del 1983 prevede che, per maturare una settimana completa di contributi, è necessario lavorare almeno 24 ore settimanali, in caso contrario verranno riconosciuti i contributi proporzionalmente alle ore lavorate (il limite delle 24 ore settimanali si può raggiungere anche lavorando presso più datori di lavoro).

A) Lavoratori domestici stranieri che continuano a vivere in Italia

Prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS

I lavoratori domestici stranieri hanno il diritto alle medesime prestazioni dei lavoratori italiani, ed in particolare alle seguenti prestazioni vincolate dal possesso di un minimo di contribuzione versata durante l'attività lavorativa:

- **pensioni di vecchiaia,**
- **pensione di anzianità,**
- **assegno d'invalidità,**
- **pensione di inabilità e assegno di assistenza personale continuativa,**
- **pensione ai superstiti.**

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si ottiene quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono pari a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con un minimo di 20 anni di contribuzione.

La pensione di anzianità

La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile di vecchiaia, in presenza di particolari condizioni di età e di contribuzione versata (minimo 35 anni di contributi).

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

Spetta ai lavoratori affetti da un'infermità fisica o mentale, parziale o totale e in possesso di particolari requisiti contributivi (5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla domanda).

La pensione ai superstiti

Viene pagata una pensione, in presenza di un minimo di contribuzione versata, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, nei confronti del coniuge o dei figli minorenni o maggiorenni studenti o inabili.

Altre prestazioni per invalidità

In caso di perdita del lavoro, i soggetti in possesso della carta di soggiorno, che non raggiungono il minimo dei contributi per ottenere le pensioni sopra descritte, in presenza di gravi forme di malattia possono presentare alla Commissione medica dell'ASL competente per territorio, la domanda di invalidità civile e nei casi più gravi anche la richiesta per l'indennità di accompagnamento.

B) La pensione per i lavoratori extracomunitari rimpatriati

In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario può ottenere una pensione in base ai contributi versati in Italia, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sia per gli uomini che per le donne.

Sono riconosciuti maggiori diritti, fra i quali la somma dei contributi versati anche in Paesi diversi (principio della totalizzazione), se i lavoratori sono cittadini della Comunità Europea o di Stati legati all'Italia da accordi bilaterali o multilaterali di Sicurezza Sociale.

- area interessata all'applicazione del regolamento europeo comunitario n. 1408/71: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera (dal 1/6/2002), Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (dal 1/5/2004).
- area interessata dagli accordi bilaterali: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capo Verde, tutti i territori Ex Jugoslavia (per la Slovenia, dal 1° agosto 2002, in base ad autonoma convenzione), Jersey e altre isole del Canale, Monaco, San Marino, Tunisia, Turchia (dal 12 aprile 1990, in base alla Convenzione Europea di sicurezza sociale), Venezuela, Uruguay, Usa, Vaticano e la Croazia dal 1/11/2003.

In questi casi i diritti ai trattamenti previdenziali sono tutelati in base ai criteri stabiliti dalle rispettive convenzioni.

Altre prestazioni previdenziali

Maternità obbligatoria

Le collaboratrici domestiche hanno diritto ad astenersi dal lavoro:

- nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla legge o da particolari condizioni di salute;
- per i 3 mesi successivi alla data del parto.

Requisito contributivo per il diritto all'indennità di maternità

Il diritto compete se la lavoratrice, nei 24 mesi precedenti l'inizio della maternità, ha versato 52 contributi settimanali; in alternativa, se nei 12 mesi precedenti l'inizio della maternità ha versato, almeno 26 contributi settimanali (è sempre consigliabile presentare la domanda, anche se non sono stati versati i contributi minimi).

L'indennità economica di maternità è pari all'80% della retribuzione giornaliera convenzionale (ridotta rispetto alla retribuzione reale), utilizzata per il calcolo dei contributi INPS.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS, in presenza della domanda della lavoratrice, da presentare sempre all'INPS non oltre i 6 mesi dalla nascita.

La lavoratrice domestica non ha diritto:

- al congedo parentale (periodo di astensione facoltativa per assistere il figlio dopo la nascita),
- ai riposi giornalieri (ore di allattamento),
- al congedo per la malattia del bambino.

MALATTIA

Se il lavoratore si assenta dal posto di lavoro per malattia, l'INPS non paga nessuna indennità economica. Il contratto di lavoro prevede però una integrazione a carico del datore di lavoro.

È comunque utile inviare i certificati medici anche all'INPS perché necessario per il riconoscimento dei contributi previdenziali anche per i giorni di assenza dal lavoro per malattia (cosiddetti contributi "figurativi").

IMPORTANTE: Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'inizio della malattia ed è tenuto a consegnare al datore di lavoro il certificato medico entro 3 giorni; valgono le disposizioni di legge in materia di visite di controllo, (fasce orarie, ecc.).

INFORTUNIO

In presenza di un infortunio sul lavoro, se la durata supera i 3 giorni, al lavoratore domestico competono delle prestazioni economiche a carico dell'INAIL.

Altri diritti

I lavoratori domestici, come gli altri lavoratori dipendenti, in presenza dei vari requisiti di legge hanno diritto:

- all'**indennità di disoccupazione ordinaria** o a **requisiti ridotti**, in caso di cessazione per licenziamento dal posto di lavoro,
- all'**assegno per il nucleo familiare** per il coniuge o i figli minorenni a carico,
- all'**indennità economica** in presenza di una **malattia tubercolare**,
- alle **cure termali** in presenza di particolari patologie previste dalla legge.

I problemi e le difficoltà che può incontrare l'assistente familiare

Difficoltà iniziali

Nella relazione con la persona di cui ci si prende cura, il fattore che più frequentemente crea disagio è l'eventuale atteggiamento iniziale di rifiuto, di non accettazione, che l'anziano esprime con diversi comportamenti. Può essere utile, in questa prima fase, laddove i familiari siano presenti e disponibili, chiedere aiuto al parente che è più vicino all'anziano affinché possa svolgere inizialmente un ruolo di "mediazione" favorendo la comunicazione e la reciproca comprensione tra le due persone informandole anche sulle rispettive specificità.

Può capitare che i familiari sottovalutino la gravità della situazione del loro parente, non si rendano conto dei miglioramenti della persona anziana o non apprezzino l'importanza della relazione di vicinanza e di affetto che si può venire a creare tra anziano ed assistente familiare. Questi atteggiamenti possono provocare sentimenti negativi, come rabbia e delusione, per non vedere riconosciuto il proprio impegno, oppure far maturare la convinzione di essere incapaci nel lavoro. Confrontarsi con altre persone che svolgono la stessa professione e che hanno incontrato le stesse difficoltà iniziali, può aiutare a comprendere e a superare i problemi relazionali. Acquisire conoscenza delle principali problematiche assistenziali tipiche del lavoro di cura e consapevolezza delle necessarie competenze tecniche e relazionali è indispensabile per migliorare le proprie capacità professionali.

Prendersi cura di una persona anziana

Prendersi cura di un anziano significa soprattutto migliorarne il benessere e la qualità della vita e non necessariamente recuperare le sue capacità funzionali e cognitive: il prezioso contributo delle assistenti familiari è quello di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita, garantendo un'adeguata tutela nei vari aspetti della vita quotidiana. L'incontro con il bisogno, il disagio, il dolore, però, può attaccare il senso di efficacia del proprio lavoro producendo depressione e senso di impotenza. È fondamentale conoscere le condizioni di salute e lo stato globale della persona, avvalendosi della famiglia e del personale esperto (medico, assistente sociale, operatori sociali). Collaborare ad un progetto di cura in cui tutte le figure coinvolte abbiano consapevolezza dei propri compiti, aiuta l'assistente familiare a ridimensionare le aspettative e svolgere al meglio il lavoro.

Prendersi cura di sé

Nell'assistere una persona non autosufficiente si rischia di adeguare i propri ritmi di vita a quelli dell'anziano: la condizione di convivenza sacrifica la privacy di entrambi e la necessità di garantire continuità e assiduità dell'assistenza, riduce il tempo che l'assistente familiare può dedicare alla propria vita privata. È indispensabile avvalersi dei momenti di libertà e degli spazi di vita personali per coltivare i propri interessi, curare la propria salute, (es. corsi di attività motoria), uscendo dalla solitudine del rapporto con la persona che si assiste, frequentando luoghi di socializzazione con amici e persone con cui poter condividere i sentimenti, mantenendo rapporti con le associazioni d'immigrati per superare il sentimento di lontananza, l'insicurezza della condizione migratoria e poter disporre di un supporto per risolvere i problemi pratici (sostituzioni durante le ferie, alloggio temporaneo nei momenti di passaggio).

L'isolamento, la solitudine, la stanchezza e la depressione, talvolta, possono indurre a cercare soluzioni facili (ad esempio consumare alcolici, tranquillanti, sostanze stupefacenti, ecc.) volte ad attenuare il senso di tristezza. Ciò può condurre ad abitudini che non risolvono il problema e peggiorano la situazione. È necessario non sottovalutare questi comportamenti e parlarne con altre persone (ad esempio medico di famiglia). I periodi di riposo o i permessi previsti dal contratto sono importanti anche per consentire il recupero psico-fisico ed è opportuno non rinunciarvi.

Altre difficoltà

- Prendersi cura di una persona vuol dire entrare nella sua sfera più intima. Talvolta alcuni gesti o atteggiamenti degli uomini anziani possono provocare disagio e imbarazzo: in questi casi è opportuno cercare di chiarire, con la persona, il proprio ruolo professionale. Poter parlare di questi eventi, con persone che svolgono lo stesso lavoro, aiuta a capire che possono far parte dell'esperienza lavorativa. Diverso è il caso di vere e proprie molestie sessuali, ovvero ripetuti comportamenti, gesti, frasi, a scopo sessuale, da parte dell'anziano o di suoi familiari, che arrecano offesa alla dignità dell'assistente. Subire per paura di non essere credute o di perdere il proprio lavoro, crea un clima di intimidazione che da luogo ad una ulteriore sofferenza psicologica. Di fronte a tali eventi, è importante reagire ed affrontare la situazione parlandone con persone di fiducia, come ad esempio il proprio medico o l'assistente sociale.

>I problemi e le difficoltà che può incontrare l'assistente familiare

- L'assistente familiare può avere il duro compito di accompagnare il proprio assistito verso la morte. Il decesso della persona anziana è un fattore altamente destabilizzante per l'assistente che, insieme al lutto e al dispiacere, deve affrontare la perdita del lavoro, della casa e della sicurezza economica. È possibile trovare un aiuto nei servizi pubblici (ad esempio i Centri per l'impiego) o privati (ad esempio le Associazioni di volontariato, associazioni di immigrati, ecc.) attivi a livello locale (Vedi elenco servizi allegato).

Per concludere

1) È necessario acquisire professionalità. La professionalità aumenta il valore del lavoro che si svolge, ne migliora la qualità e consente di affrontare con maggiore consapevolezza i problemi, in particolare quelli connessi alla relazione e alle emozioni.

2) È importante, per la persona migrante, avere contatti con persone, gruppi ed associazioni con cui tessere relazioni di amicizia, di solidarietà, di aiuto, venendo così anche a conoscenza più facilmente delle opportunità di svago, di formazione, di socialità, di mutuo-aiuto presenti nel territorio.



I servizi per la salute della donna immigrata

I cittadini stranieri presenti sul territorio regionale hanno diritto all'assistenza sanitaria.

CHI HA DIRITTO AD ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Hanno diritto di essere iscritti al Servizio sanitario nazionale:

- i cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e autonomo, motivi familiari, richiesta di asilo e asilo politico e umanitario, attesa di adozione e affidamento e di acquisizione della cittadinanza italiana
- i cittadini extracomunitari con richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
- i cittadini extracomunitari in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo con documentazione comprovante la pendenza di un eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rinnovo; o ricevuta della prenotazione per la presentazione della domanda di rinnovo; o in caso di prenotazione non documentata da apposita ricevuta, copia del permesso di soggiorno scaduto di recente o in scadenza, autocertificazione che attesti la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e autocertificazione attestante lo status lavorativo
- i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia o domiciliati per motivi di lavoro.

L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è gratuita e dà diritto a scegliere il medico di famiglia o il pediatra di fiducia.

Ai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale viene rilasciata la **tessera sanitaria**, che è un documento individuale sul quale sono riportati i dati anagrafici e il codice fiscale dell'assistito. Questo documento ha la stessa durata del permesso di soggiorno e serve per accedere all'assistenza sanitaria (ad esempio: visite mediche, analisi, ricoveri in ospedale). La partecipazione alla spesa segue le stesse modalità riservate ai cittadini italiani.

L'assistenza sanitaria è estesa anche ai familiari a carico del soggetto iscritto e regolarmente soggiornanti.

Cosa occorre per iscriversi al Servizio sanitario nazionale

Per ottenere l'iscrizione occorre recarsi al Distretto dell'Azienda Usl in cui si è residenti o domiciliati (il domicilio è quello indicato nel permesso di soggiorno) con:

- il documento di identità personale (carta d'identità/passaporto);
- il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo e la copia del vecchio permesso (vedi sopra);

CHI NON HA DIRITTO AD ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

I cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno **NON** hanno diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Viene loro rilasciata una tessera a codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che dà diritto alle cure urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio, interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate in particolare: interventi a tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni e profilassi, interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di Tossicodipendenza corsi di formazione/aggiornamento per alimentaristi (L.R. 11/2003).

La tessera a codice STP ha carattere temporaneo (6 mesi) ed è rinnovabile. La partecipazione alla spesa segue le stesse modalità riservate ai cittadini italiani.

Come ottenere la Tessera a Codice STP

- La tessera a codice STP viene consegnata con la prima prestazione sanitaria richiesta.

Lo straniero senza permesso di soggiorno che accede alle strutture sanitarie non è segnalato all'autorità competente, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998.

Come per cittadini italiani, la segnalazione è prevista solo nei casi in cui è obbligatorio il referto (ad esempio in caso di delitti contro la vita, come l'omicidio, contro l'integrità fisica, come lesioni da percosse, maltrattamenti e lesioni colpose, infortuni sul lavoro e malattie professionali).

I cittadini extracomunitari presenti in Italia con **permesso di soggiorno per turismo**, **NON** hanno diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Tutte le prestazioni sanitarie sono erogate a pagamento nelle Aziende sanitarie secondo le tariffe vigenti.

I cittadini dell'Unione Europea in temporaneo soggiorno in Italia, in posses-

> I servizi per la salute della donna immigrata

so di tessera Europea di assicurazione malattia o di certificato provvisorio sostitutivo, hanno diritto alle prestazioni sanitarie necessarie, con accesso diretto, comprese le prestazioni relative alla gravidanza e al parto.

Gli stranieri regolarmente soggiornanti (comunitari ed extracomunitari) che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, o mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico.

L'ASSISTENZA SANITARIA ALLE DONNE E AI BAMBINI

PER LA DONNA

Se si è iscritti al Servizio sanitario nazionale, si possono effettuare visite specialistiche, esami di laboratorio ed esami strumentali (es. ecografie, colposcopie, radiografie) nei **poliambulatori distrettuali ed ospedalieri** e nei **consultori familiari**; per poter accedervi bisogna avere una richiesta del medico di fiducia o di un medico specialista del Servizio sanitario nazionale ed è necessaria la prenotazione. Ai Consultori familiari, si può accedere direttamente anche se non si è in possesso del permesso di soggiorno (vedi paragrafo tessera a codice STP).

Nei Consultori vengono assicurate, previa prenotazione, con accesso libero, le visite ginecologiche, le consulenze ostetriche, l'assistenza psicologica e sessuologica (per i problemi legati alle relazioni affettive e alla sfera sessuale). Vengono garantiti i percorsi assistenziali per la gravidanza, il post parto, l'interruzione volontaria di gravidanza, l'adolescenza, la contraccezione, la menopausa e viene svolta attività di educazione sanitaria.

Nei poliambulatori vengono assicurate, previa sola prenotazione, con accesso libero (senza richiesta del medico) le visite odontoiatriche e l'esame del visus. È possibile anche effettuare, nei Consultori familiari, nei Servizi di sanità pubblica e negli Ambulatori malattie infettive, visite ed esami per prevenire e curare malattie infettive quali la tubercolosi, l'epatite e le malattie sessualmente.

Inoltre, all'interno dei Consultori familiari sono da tempo istituiti gli **Spazi**

donne immigrate e loro bambini dove personale prevalentemente femminile si dedica all'assistenza alle donne di recente immigrazione e in possesso della sola tessera a codice STP (stranieri temporaneamente presenti). Tale spazio è dedicato in particolare alle donne che non conoscono bene la lingua italiana e l'organizzazione dei servizi sanitari; ad esso si può accedere senza richiesta del medico; la presenza di mediatrici culturali ha la funzione di facilitare la relazione con la donna e i bambini che si rivolgono al servizio.

In questo Spazio vengono effettuate, per la donna, le stesse visite e le stesse prestazioni per la tutela della salute che sono erogate nel Consultorio familiare e, per il bambino, le stesse attività svolte dalla Pediatria di comunità.

In alcune province (ad esempio Parma e Reggio Emilia) gli Spazi salute immigrati sono aperti sia agli uomini sia alle donne senza permesso di soggiorno per l'assistenza sanitaria di base e ad essi ci si può rivolgere per visite, ricette e prescrizioni di esami.

La gravidanza

In caso di gravidanza, in Italia tutte le donne iscritte al Servizio sanitario nazionale o in possesso del tesserino a codice STP, hanno diritto ai controlli sanitari gratuiti previsti dal livello nazionale in corrispondenza ad ogni mese di gravidanza (visite specialistiche, analisi di laboratorio, analisi strumentali), se questi sono effettuati presso strutture pubbliche e private accreditate.

Se non si è ancora in regola, presentando un certificato medico che attesti la gravidanza, si può richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per motivi di salute, valido per la permanenza in Italia nel periodo della gravidanza e per i 6 mesi successivi alla nascita del figlio. Il bambino che nasce deve essere registrato all'anagrafe comunale entro 10 giorni dalla nascita.

In caso di difficoltà economiche, se si è in possesso di un permesso di soggiorno e non si hanno sostegni economici per maternità, si possono richiedere ai servizi sociali dei Comuni e delle Province sussidi economici sia prima della nascita del figlio, per un periodo massimo di 5 mesi, sia per il periodo successivo alla nascita del bambino. In caso di versamenti di contributi per la tutela previdenziale della maternità ci si può rivolgere all'INPS per chiedere, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, un assegno di maternità.

Se si è sole, i Servizi sociali possono aiutare anche nella ricerca di una si-

> I servizi per la salute della donna immigrata

stemazione sia per il periodo della gravidanza che per la fase successiva alla nascita del figlio, e possono fornire facilitazioni per l'accettazione del bambino agli asili nido.

Se si decide di non tenere il bambino che deve nascere o che è appena nato, la legge italiana consente di non riconoscerlo al momento del parto e lasciarlo in ospedale, tutelando così l'anonimato della madre e la salute e la vita del bambino. Al momento del ricovero si può quindi decidere di non dichiarare le generalità e di non esibire i documenti d'identità.

Al momento del parto bisogna specificare all'ostetrica l'intenzione di non riconoscere il neonato, che verrà registrato all'anagrafe come "nato da donna che non consente di essere nominata". I bambini lasciati in ospedale trovano solitamente una famiglia in tempi brevi. Poiché la scelta di lasciare il bambino in ospedale è definitiva, per ricevere consigli ed aiuto, è importante prendere contatto con gli assistenti sociali in servizio nell'ospedale o presenti sul territorio.

Se si decide di non portare a termine la gravidanza, in Italia la legge 194/78 permette di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza che deve avvenire entro 12 settimane e 5 giorni dal concepimento; entro questo periodo è necessario rivolgersi ad un Consultorio familiare o al medico di fiducia con un documento di identità e un test di gravidanza positivo eseguito presso un laboratorio analisi. Il medico, dopo la visita ed un colloquio di approfondimento, se la decisione della donna permane irrevocabile, rilascia un certificato con il quale si potrà effettuare l'intervento, che avviene in ospedale.

Gli screening oncologici

I programmi di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero, della mammella e del colon retto sono promossi dalla Regione Emilia-Romagna, sono gratuiti e consentono di arrivare alla diagnosi (e alla cura) precoce di eventuali patologie tumorali attraverso test semplici quali il pap-test, la mammografia e la ricerca del sangue occulto nelle feci. La donna sarà accolta Presso i Consultori Familiari e i Centri Screening Oncologici e potrà anche effettuare i controlli previsti nelle campagne regionali di screening:

- **pap-test:** è l'esame per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero e viene effettuato ogni tre anni per le donne di età tra i 25 e i 65 anni;

- **mammografia:** è l'esame per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e viene effettuato ogni due anni per le donne di età compresa tra i 50 e i 70 anni;
- **test per il sangue occulto delle feci:** è l'esame per la prevenzione dei tumori del colon-retto per le persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni.

PER IL BAMBINO

Le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate si possono effettuare presso la Pediatria di comunità. Inoltre, in collaborazione con i pediatri di libera scelta, la **Pediatria di Comunità** presso i poliambulatori rilascia i certificati per le diete speciali nel periodo di frequenza scolastica dei bambini, gli esoneri totali o parziali dall'attività fisica e la riammissione a scuola dopo alcune malattie infettive.

Sono gratuite sia le visite specialistiche e gli altri accertamenti presso le sedi consultoriali della pediatria di comunità che le vaccinazioni raccomandate presso i servizi vaccinali.

Per i bambini stranieri che non hanno il permesso di soggiorno, e che dunque non hanno il pediatra di fiducia, la Pediatria di comunità si occupa anche delle visite mediche di controllo.

Se si è iscritti al Servizio sanitario nazionale, con la richiesta del pediatra di libera scelta, si può accedere alle visite specialistiche, agli esami di laboratorio ed agli esami strumentali nei poliambulatori del distretto e dell'ospedale. Questi sono gratuiti fino all'età di 6 anni se il reddito familiare è inferiore a € 36.151,99.

Per conoscere gli indirizzi delle sedi dei poliambulatori, dei Consultori familiari, delle Pediatrie di comunità e dei Centri screening ci si può rivolgere al **Numero Verde gratuito del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033**. Può essere chiamato sia da telefono fisso che da cellulare. Operatori qualificati rispondono tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 17,30, e il sabato mattina dalle 8,30 alle 13,30.

Opportunità formative e di sviluppo professionale

Allevare bambini, assistere i malati, curare gli anziani è sempre stato un impegno che le donne di tutto il mondo hanno svolto in modo gratuito ed invisibile all'interno della propria famiglia o comunque del proprio ambito domestico.

L'assistenza svolta nei confronti dei propri familiari non ha bisogno di una formazione ad hoc in quanto sono sufficienti quei saperi che nascono dai legami affettivi e dalla condivisione di una storia comune.

Quando però la cura viene assicurata come lavoro a pagamento nei confronti di persone estranee, affette, fra l'altro, da gravi infermità o invalidità (di cui le famiglie da sole non riescono a farsi carico), deve essere professionalmente qualificata anche attraverso appositi corsi di formazione.

Ciò è tanto più necessario se l'assistente familiare si trova a lavorare oltretutto fuori dal proprio paese e quindi fuori dal proprio contesto culturale, dalle proprie tradizioni ed abitudini e a contatto con stili di vita, di alimentazione, di cura che non sono conosciuti; con problemi, malattie e disabilità nuove, spesso complesse (come il morbo di Alzheimer o la demenza senile) o con cui comunque non si è mai stati in contatto.

L'attività di assistenza richiede particolari conoscenze ed abilità assistenziali per aiutare la persona assistita nei movimenti, nell'igiene personale, nella prevenzione di alcuni rischi, nella stimolazione delle capacità residue. Ma sono necessarie anche competenze relazionali per stabilire una buona comunicazione e corretti rapporti sia con la persona che si assiste che con i suoi familiari, favorendo conoscenza e fiducia reciproche e per essere in grado di meglio interpretare e comprendere bisogni che non sempre sono espressi chiaramente.

Avere consapevolezza di dover imparare e riconoscere che occorre essere aiutate per assicurare una assistenza di qualità, soprattutto quando si tratta di assicurare una buona igiene personale a un anziano allettato, assistere anziani con gravi problemi di movimento, farsi carico di anziani affetti dal morbo di Parkinson o con demenza senile, è segno di intelligenza, di serietà, senso di responsabilità e motivazione verso il proprio lavoro.

Pertanto non occorre avere timori a segnalare i propri bisogni formativi e a chiedere di frequentare un corso o di poter avere una assistenza tecnica a domicilio che aiuti a svolgere con maggiore competenza la propria attività.

Sicuramente l'anziano stesso e, soprattutto, i suoi familiari sono le prime persone a cui rivolgersi per imparare, ma anche infermieri, operatori socio-assistenziali, medici curanti, coinvolti nell'assistenza domiciliare agli anziani assistiti, sono disponibili a fornire informazioni, indicazioni e suggerimenti utili per migliorare la qualità della propria assistenza.

La prima esigenza formativa riguarda sicuramente la **lingua**: l'apprendimento dell'italiano non è solo un diritto ma è anche un dovere da parte di chi cura, in quanto non si può assistere, ascoltare, fare compagnia, leggere le istruzioni sulle medicine, stabilire una relazione, se non si conosce la lingua e poiché queste attività costituiscono il contenuto del lavoro di cura il non poterle fare significa non riuscire a svolgere bene il proprio lavoro.

È indispensabile pertanto fare uno sforzo personale in tal senso non solo per esigenze di lavoro, ma anche perché condividere la lingua italiana aiuta a sentirsi parte di questo paese e integrarsi nel suo tessuto sociale.

Fortunatamente, corsi gratuiti di italiano per stranieri sono spesso organizzati dai Comuni, dai Sindacati, da associazioni e Istituti di formazione. (Vedi elenco allegato)

Per quanto riguarda la **formazione professionale** vera e propria, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato un percorso formativo della durata di 120 ore a sostegno della qualificazione dell'assistenza familiare privata, sulla base del quale i Centri di Formazione Professionale organizzano i corsi nelle varie provincie.

Condizione per potersi iscrivere ai corsi, è la conoscenza minima della lingua italiana per essere in grado di seguire e partecipare alle lezioni.

Il percorso formativo è articolato in 6 Unità Formative Capitalizzabili, cioè moduli distinti che affrontano le principali problematiche assistenziali e che riguardano come orientarsi nel contesto sociale e dei servizi locali, i principi di etica professionale, come comunicare correttamente, come assistere le persone non autonome nei movimenti e nell'igiene personale, come si preparano i cibi coniugando gusti personali ed esigenze nutrizionali, come aiutare nell'assumere i pasti e come assicurare l'igiene della casa.

Il percorso formativo tiene conto delle diverse esigenze e delle diverse conoscenze delle persone a cui è rivolto e in particolare della scarsa disponibilità di tempo libero da dedicare ad attività formative fuori dal posto di lavoro.

>Opportunità formative e di sviluppo professionale

Sono infatti previste flessibilità di orario e la possibilità di svolgere fino al 30% delle ore del corso attraverso la modalità del tutoraggio individuale e dell'apprendimento a domicilio.

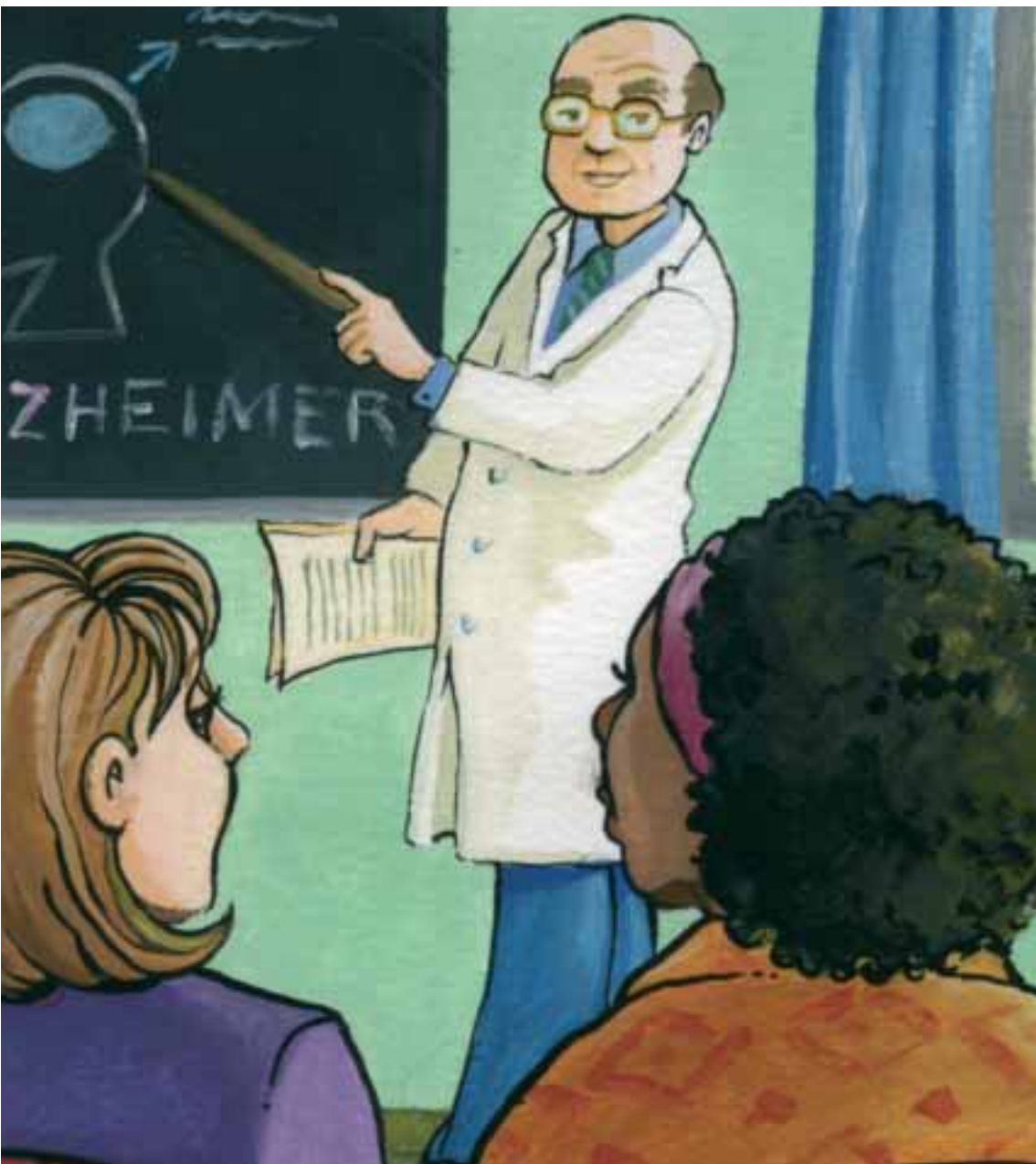
La frequenza di questo corso regionale dà diritto ad avere una “dichiarazione di competenza” (che attesta le ore di formazione svolte e i saperi acquisiti) e il riconoscimento di **crediti formativi**, una sorta di “punteggio” che certifica la formazione conseguita. Tali crediti sono utilizzabili, in particolare, per accedere al percorso formativo per Operatore Socio-sanitario (OSS), una figura professionale molto diffusa nei servizi di assistenza agli anziani, nelle strutture residenziali per anziani (Case Protette, RSA), nei centri diurni, nelle cooperative sociali, ma anche negli ospedali e nelle case di cura.

Inoltre, la Regione ha finanziato altre iniziative di formazione, in genere realizzate dai Comuni, che prevedono dei corsi di base più brevi (con rilascio di un attestato di frequenza), ha promosso su tutto il territorio regionale l'individuazione di punti di informazione, orientamento e consulenza sulla assistenza privata a domicilio rivolti sia alle assistenti familiari che alle famiglie delle persone assistite e interventi di sostegno individuale o a piccoli gruppi e di affiancamento a domicilio.

In alcuni territori si stanno realizzando interessanti esperienze di formazione attraverso il tutoring domiciliare che, ad oggi, viene assicurato, in particolare, da diversi Servizi assistenza anziani delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.

La modalità formativa del **tutoring domiciliare**, che consiste in un insegnamento pratico assicurato sul posto di lavoro alla assistente familiare da parte di un operatore esperto in assistenza domiciliare, è un'opportunità anche per le assistenti che non frequentano corsi di formazione e consente di sostenere comunque la qualità della cura domiciliare assicurate agli anziani assistiti a domicilio.

Il tutor domiciliare svolge una funzione di guida, di insegnamento personalizzato e di affiancamento sul lavoro soprattutto per affrontare i problemi iniziali di inserimento e le situazioni assistenziali di una certa complessità ed è contemporaneamente anche un riferimento importante per tutte quelle esigenze connesse all'inserimento sociale e alla conoscenza del territorio.



Realizzazione a cura della regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-sanitari - Area Anziani e Disabili - nell'ambito delle iniziative del progetto integrato per sostenere l'emersione e la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari a favore di anziani e disabili.

Il testo dell'opuscolo è stato elaborato con la collaborazione di:

- **Rebeca Bellosio** - Mediatrice linguistico-culturale - Associazione Trama di Terre di Imola (BO)
- **Michela Bragliani** - Servizio Assistenza Distrettuale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari - Regione Emilia-Romagna
- **Antonella Carafelli** - Psicologa/Psicoterapeuta - Consulente del Progetto regionale Demenze
- **Elena Castelli** - Servizio Assistenza Distrettuale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari - Regione Emilia-Romagna
- **Andrea Facchini** - Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale - Regione Emilia-Romagna
- **Saadia Laffimi** - Mediatrice linguistico-culturale - Commissione Pari Opportunità Mosaico Zona Bazzanese (BO)



- **Maria Lazzarini** - Servizio Assistenza Distrettuale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari - Regione Emilia-Romagna
- **Adelmo Mattioli** - Direttore INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza - CGIL) - sede regionale
- **Franco Mosca** - Responsabile Osservatorio sull'Immigrazione - Provincia di Ferrara
- **Vittoria Pastorelli** - Servizio Assistenza Distrettuale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari - Regione Emilia-Romagna
- **Manuela Piazza** - Responsabile Attività Assistenziali - Tutor domiciliare - Comune di Parma (PR)
- **Ebe Quintavalla** - Coordinatrice del Progetto Madreperla - Reggio Emilia
- **Adele Tonini** - Medico - sessuologa - Spazio Salute Immigrati AUSL di Parma
- **Rita Turati** - Sindacato Pensionati Italiani - CGIL regionale
- **Patrizia Vaccari** - Assistente Sociale - Docente ai corsi per Tutor domiciliare - Comune di Parma
- **Paola Vitiello** - Responsabile Centro Ascolto Migranti della CARITAS di Bologna

Referente di Progetto:

- **Simonetta Puglioli** - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-sanitari - Regione Emilia-Romagna

Traduzioni, illustrazioni e stampa a cura di:

Tracce s.r.l.

L'opuscolo, in italiano e tradotto in: russo, polacco, rumeno, arabo, albanese, inglese, francese e spagnolo, potrà essere scaricato dal sito Internet:

<http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/anziani.htm>



Regione Emilia-Romagna



Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza.
Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore.